

ni sindacali dei lavoratori non hanno inteso aderire ad un accordo che stabilisse tale unificazione, per cui si è ritenuto di non insistere in tal senso, tenuto conto della trascurabile entità dell'aumento derivante dal mantenimento di detti scaglieri.

D'altra parte, sotto un profilo di opportunità sindacale si è considerato che la definizione transattiva della vertenza, comportando automaticamente la inefficacia della "Dichiarazione delle parti" allegata all'accordo 23 aprile 1948 e il conseguente ripristino del sistema di computo di cui all'art. 21 del Contratto collettivo 1941, rappresenta la soluzione più conveniente anche sotto l'aspetto formale, senza alcuna inesperienza per la Amministrazione, quale invece deriverebbe dalla convalida della citata norma del Contratto collettivo 1941 in sede di nuova regolamentazione contrattuale del compenso per lavoro straordinario.

Il Direttore Generale, vista la stessa relazione del Servizio Personale, porta a conoscenza del Cons.